



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 ottobre 2012 (31.10)
(OR. en)**

15524/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0290 (NLE)**

**ACP 214
FIN 833
PTOM 50
OC 596**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2013 e nel 2014, compresa la prima quota per il 2013

NB: IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE UNA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione della Croazia: 12.11.2012

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2013 e nel 2014, compresa la prima quota per il 2013

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu (Benin) il 23 giugno 2000¹, riveduto a Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo) il 25 giugno 2005² e riveduto una seconda volta a Ouagadougou (Burkina Faso) il 22 giugno 2010³,

vista la decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 2 giugno 2006, che precisa il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 e che modifica l'accordo di partenariato ACP-UE riveduto⁴,

¹ GU L 317, del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 209, dell'11.8.2005, pag. 27.

³ GU L 287, del 4.11.2010, pagg. 1, 3 e 68.

⁴ GU L 247, del 9.9.2006, pag. 22.

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato UE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1⁵,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato UE, in particolare l'articolo 7⁶,

vista la decisione del Consiglio (2007/549/CE) del 16 luglio 2007 che modifica l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato UE⁷,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo⁸, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁹,

⁵ GU L 317, del 15.12.2000, pag. 355.

⁶ GU L 247, del 9.9.2006, pag. 32.

⁷ GU L 202, del 3.8.2007, pag. 35.

⁸ GU L 78, del 19.3.2008, pag. 1.

⁹ Documento 15250/12 - COM(2012) 598 final.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 57 a 61 del regolamento finanziario del 10° FES, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2012 una proposta in cui vengono specificati il massimale dell'importo annuo del contributo degli Stati membri al Fondo europeo di sviluppo (FES) per il 2014, l'importo annuo del contributo per il 2013 e l'importo della prima quota del contributo per il 2013.
- (2) A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare anche una richiesta di fondi a titolo del 9° FES in base all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES.
- (3) A norma dell'articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (4) Il Consiglio deve decidere sulla proposta entro il 15 novembre 2012 e gli Stati membri devono versare la prima quota del contributo per il 2013 entro il 21 gennaio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2014 è fissato a 3 250 000 000 EUR per la Commissione e a 360 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2013 è fissato a 3 100 000 000 EUR per la Commissione e a 250 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 3

I contributi individuali al FES che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della prima quota per il 2013 sono riportati nella tabella che figura in allegato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell'adozione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Prima quota dei contributi FES per il 2013 (in EUR)

STATI MEMBRI	Ripartizione 9° FES %	Ripartizione 10° FES %	Prima quota		Totale prima quota
			BEI 9.° FES	Commissione 10.° FES	
BÉLGIO	3,92	3,53	3.920.000	65.305.000	69.225.000
DANIMARCA	2,14	2,00	2.140.000	37.000.000	39.140.000
GERMANIA	23,36	20,50	23.360.000	379.250.000	402.610.000
GRECIA	1,25	1,47	1.250.000	27.195.000	28.445.000
SPAGNA	5,84	7,85	5.840.000	145.225.000	151.065.000
FRANCIA	24,30	19,55	24.300.000	361.675.000	385.975.000
IRLANDA	0,62	0,91	620.000	16.835.000	17.455.000
ITALIA	12,54	12,86	12.540.000	237.910.000	250.450.000
LUSSEMBURGO	0,29	0,27	290.000	4.995.000	5.285.000
PAESI BASSI	5,22	4,85	5.220.000	89.725.000	94.945.000
AUSTRIA	2,65	2,41	2.650.000	44.585.000	47.235.000
PORTOGALLO	0,97	1,15	970.000	21.275.000	22.245.000
FINLANDIA	1,48	1,47	1.480.000	27.195.000	28.675.000
SVEZIA	2,73	2,74	2.730.000	50.690.000	53.420.000
REGNO UNITO	12,69	14,82	12.690.000	274.170.000	286.860.000
BULGARIA		0,14		2.590.000	2.590.000
REPÚBLICA CECA		0,51		9.435.000	9.435.000
ESTONIA		0,05		925.000	925.000
CIPRO		0,09		1.665.000	1.665.000
LETTONIA		0,07		1.295.000	1.295.000
LITUANIA		0,12		2.220.000	2.220.000
UNGHERIA		0,55		10.175.000	10.175.000
MALTA		0,03		555.000	555.000
POLONIA		1,30		24.050.000	24.050.000
ROMANÍA		0,37		6.845.000	6.845.000
SLOVENIA		0,18		3.330.000	3.330.000
SLOVACCHIA		0,21		3.885.000	3.885.000
TOTALE EUR-27	100,00	100,00	100.000.000	1.850.000.000	1.950.000.000